

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Decadenza, per rinuncia espressa di Tifosy Italia SIM S.p.A., dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento ex art. 1, comma 5, lettere c-bis) ed e) del d.lgs. n. 58/1998 e cancellazione dall'albo delle SIM ex art. 20, comma 1, del medesimo decreto, nonché revoca, per rinuncia espressa di Tifosy Italia SIM S.p.A., dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di *crowdfunding* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (UE) 2020/1503.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTO il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e, in particolare, l'art. 17;

VISTI i regolamenti delegati della Commissione europea che integrano il citato regolamento (UE) 2020/1503;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023 e, in particolare, l'art. 5;

VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

VISTA la delibera Consob n. 22146 del 22 dicembre 2021, con la quale Tifosy Italia SIM S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere c-bis) ed e), del d.lgs. 58/1998 (con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela) ed è stata iscritta (al numero 310) nell'albo di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto;

VISTA la delibera Consob n. 23296 del 23 ottobre 2024 con la quale Tifosy Italia SIM S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 4-sexies.1 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503, come fornitore di servizi di *crowdfunding* a prestare il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub ii) del regolamento (UE) 2020/1503, consistente nel collocamento senza impegno irrevocabile e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di *crowdfunding* emessi da titolari di progetti o società veicolo;

VISTA la nota del 14 ottobre 2025, con la quale Tifosy Italia SIM S.p.A. ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere c-bis) ed e), del d.lgs. 58/1998 e di cancellazione dall'albo delle SIM, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto, nonché istanza di revoca per rinuncia espressa dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di *crowdfunding* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (UE) 2020/1503;

VISTE le informazioni integrative da ultimo fornite da Tifosy Italia SIM S.p.A. in data 13 novembre 2025;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RISCONTRATO che sussistono le condizioni indicate nei paragrafi 2.3 e 2.7 dell'Allegato alla delibera della Commissione n. 22888/2023, con la quale sono state individuate le attività attribuite ai Responsabili di Divisione *ex art.* 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Consob;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di decadenza;

D E T E R M I N A:

La decadenza per rinuncia espressa di Tifosy Italia SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, di cui all'art. 1, comma 5, lettere c-bis) ed e), del d.lgs. 58/1998 e la cancellazione della stessa dall'albo delle SIM, di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto nonché la revoca per rinuncia espressa di Tifosy Italia SIM S.p.A. dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di *crowdfunding* di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sub ii), del regolamento (UE) 2020/1503.

I pertinenti elementi informativi di cui alla presente determinazione dirigenziale verranno comunicati all'Esma ai fini della variazione del Registro dei fornitori di servizi di *crowdfunding* di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2020/1503.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel sito *internet* della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e
Protezione Investitori

firma 1